



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 29/12/2016

OGGETTO: *Approvazione Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive.*

L'anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 18,15, nell'aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ai sensi dell'art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica urgente, di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri

	<i>Presente</i>
<i>ALFANO Davide</i>	SI
<i>AQUILINO Giuseppe</i>	SI
<i>BILELLO Ignazio</i>	SI
<i>CIACCIO Francesco</i>	SI
<i>D'ANTONI Paolo</i>	SI
<i>FERRARO Salvatore</i>	SI
<i>GIAMPAOLO Francesco</i>	SI
<i>MANGIARACINA Giorgio</i>	SI
<i>MANGIARACINA Giuseppe</i>	SI
<i>MARINO Roberto</i>	SI
<i>PORTOLANO Baldassare</i>	SI
<i>ROSALIA Antonino</i>	SI
<i>VALENTI Francesco</i>	SI
<i>VIOLA Fabrizio</i>	SI
<i>VIOLA Gaspare</i>	SI

Sono presenti, ai sensi dell'art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:

Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e l'Assessore: Morreale Paolo;

Assume la presidenza l'Avv.Francesco Ciaccio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.

Il Presidente accertato il n. 15 consiglieri presenti ai sensi dell'art. 21 L.R. n.26/93, dichiara valida la seduta.

Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino, Mangiaracina Giuseppe, nominati dal Presidente;

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 28/12/2016

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco F.to Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono sulla seguente proposta, i seguenti pareri:

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere.: FAVOREVOLE

Li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to Ing. Aurelio Lovoy

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

parere: _____

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Luigi Milano

Allegati alla proposta:

- Regolamento

Premesso:

Che il Comune di Santa Margherita di Belice, trovasi interessato da istanze presentate per l'installazione di impianti per il servizio di telefonia mobile e che alla data attuale risulta carente di un regolamento, che nel rispetto del principio basilare della tutela della salute pubblica, dagli effetti prodotti dalle onde elettromagnetiche, generate dai sistemi per la tele-radio comunicazioni, possa, contemporaneamente, favorire, comunque, l'ordinata e strategica collocazione degli impianti, all'interno del territorio comunale.

Che le disposizioni normative vigenti, (articolo 8, comma sesto, della legge 22/06/2001, n. 36), consentono agli Enti Locali di dettare regole per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici.

Che la predetta regolamentazione non può, però, essere in contrasto con la nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione tecnica, segnatamente nelle ipotesi di telefonia cellulare, richiede un rapporto di contiguità e di capillarità dei sistemi di telecomunicazione su tutto il territorio nazionale e ciò comporta, in ossequio al principio stabilito dal legislatore nazionale di assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/2003), che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza;

Che occorre, pertanto, regolamentare e disciplinare il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive, comprese quelle per impianti U.M.T.S. per la comunicazione globale digitale per fonia e dati, privilegiando prioritariamente la tutela della salute dei cittadini per danni che potrebbero derivare dalla presenza dei predetti impianti, e, pur tuttavia, valutando compiutamente, anche la necessità dei gestori dei servizi di telecomunicazioni, di garantire un funzionamento efficiente e tecnologicamente all'avanguardia degli impianti sul territorio locale, in quanto servizio di pubblica utilità, integralmente connesso agli impianti nazionali.

Per le superiori motivazioni è stato elaborato un regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti o per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive da sottoporre all'Organo Consiliare per le necessarie approvazioni.

Il regolamento detta le norme per la regolare presentazione delle istanze tese ad ottenere le autorizzazioni edilizie necessarie all'installazione di impianti di telecomunicazioni; stabilisce i criteri per la definizione delle aree e dei siti in cui sarà possibile installare gli impianti, escludendo le zone sensibili del territorio, nonché, quelle di particolare interesse paesaggistico.

Come principio di carattere generale, stabilisce la possibilità, in via prioritaria, di utilizzare esclusivamente aree pubbliche.

Infine, il regolamento adotta criteri ispiratori per la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini per danni, che potrebbero arrecarsi per la presenza degli impianti, prevedendo la possibilità di installare all'interno del centro urbano solo impianti di nuova generazione con potenza inferiore a

20W, entro i limiti dettati dalla normativa vigente.

La tutela dei diritti viene ulteriormente garantita dalla previsione di istituzione della commissione di vigilanza , formata, anche tecnici esterni con competenze specifiche nell'ambito delle materie di inquinamento ambientale e radioprotezione, oltre che dai componenti amministrativi e del consiglio comunale, che avrà il compito di vigilare sugli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive da installare o già installati nel territorio del comune.

Visti:

- La legge 22 febbraio 2001 , n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze compresa fra 100 kHz e 300 GHz;
- Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche;
- La Legge 241/1990;
- Visti i pareri resi a margine dell'atto.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

- 1) Approvare il regolamento “ Per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive, costituito da 20 articoli.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**Regolamento per l'insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti per il servizio di telefonia
mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni
radiotelevisive.**

Art.1 - Principi ispiratori, finalità e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina l'insediamento degli impianti di telefonia mobile (S.R.B.), degli impianti per telecomunicazioni radiotelevisive, nonché degli impianti U.M.T.S. per la comunicazione globale digitale per fonia e dati nel territorio comunale secondo finalità e principi di seguito enunciati in ordine di priorità decrescente:

1. Preminenza della tutela della salute e della sicurezza pubblica rispetto alla libera iniziativa economica privata come stabilito dall'art.41 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana; pertanto minimizzazione dell'esposizione degli insediamenti antropici ai campi elettromagnetici indotti; principio di cautela in assenza di certezze acclarate dalla comunità scientifica internazionale; revisione delle autorizzazioni in presenza di acquisizioni scientifiche ed evidenze empiriche deponenti per l'aumento del rischio a carico della popolazione residente. In considerazione del principio precauzionale secondo cui è doveroso intervenire contro un agente potenzialmente dannoso per la salute umana prima che la nocività si sia empiricamente manifestata a seguito di un lento processo di accumulo nel tempo, l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche deve essere minimizzata in ambiti meritevoli di tutela aggiuntiva quali asili, scuole e strutture socio-sanitarie, nei quali la permanenza media dell'utenza (per lo più fasce deboli, particolarmente esposte al potenziale rischio) è superiore alla tre ore giornaliere continuative.

Pertanto la progettazione, l'ubicazione e il funzionamento degli impianti devono prioritariamente assolvere al principio della tutela della popolazione dagli effetti a breve, medio e lungo termine correlati alle emissioni elettromagnetiche.

2. Tutela dell'interesse pubblico nella concertazione e definizione dell'attività economica delle imprese di telefonia sul territorio comunale;
3. Razionale e armonioso insediamento nel contesto urbanistico e paesaggistico comunale;
4. Efficienza degli impianti in termini di copertura di campo dei servizi telefonici e radiotelevisivi.

Le fonti normative cui il presente Regolamento attinge sono di seguito riportate:

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze compresa fra 100 kHz e 300 GHz;

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 2 - Criteri per la localizzazione degli impianti

Ai fini di un corretto e ordinato insediamento degli impianti di telefonia mobile il Comune adotta preliminarmente un *Piano Comunale dei Siti Idonei per l'Installazione di Stazioni Radio*.

Il Piano fa parte integrante del presente Regolamento e del Piano Regolatore Generale.

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita solo nelle aree pubbliche.

E' perentoriamente esclusa l'installazione di impianti di telefonia mobile in immobili privati.

Qualora le caratteristiche altimetriche, orografiche e geo-morfologiche di un sito di proprietà privata depongano per una sua chiara destinazione d'uso come sito per stazioni radio, il Comune può all'occorrenza acquisire il terreno interessato tramite regolare procedura di esproprio.

Gli impianti devono integrarsi nel territorio comunale rispettando le destinazioni d'uso delle aree previste dal Piano Regolatore Generale e le indicazioni previste dal Piano Comunale per le Stazioni Radio.

Il Comune concede l'utilizzo delle aree interessate alla installazione di stazioni radio ed antenne di telefonia mobile a titolo oneroso, dietro pagamento di un canone, ad operatori selezionati a seguito di indizione di un'apposita procedura ad evidenza pubblica.

In nessun caso l'installazione di un impianto di telefonia e le opere ad esso connesse possono stravolgere l'assetto viario e dei terreni interessati all'insediamento.

L'attivazione dell'iter autorizzativo relativo all'individuazione di uno specifico sito di installazione è subordinata al rilascio di un parere favorevole, di carattere obbligatorio e vincolante, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Art. 3 - Divieto di installazione - Requisiti degli impianti - Obblighi del soggetto gestore

E' vietata l'installazione di impianti ad alto impatto elettromagnetico nel centro abitato al di sotto del limite minimo di 300 metri lineari.

E' vietata l'installazione di impianti alto-emissivi al di sotto della distanza minima di 600 metri lineari dai seguenti siti sensibili:

- 1) asili nido e scuole di ogni ordine e grado;

- 2) ospedali, presidi socio-sanitari assistenziali, studi medici;
- 3) case di cura, case di riposo per anziani, centri sociali, centri di accoglienza.

E' stabilito altresì il divieto di installazione degli impianti :

- sugli immobili e nelle aree di valore storico-architettonico, paesaggistico e/o culturale ai sensi del D.Lgs.vo 22.1.2004 n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - salvo che non venga acquisito il nulla osta da parte degli organi competenti;

- nelle porzioni di territorio identificate dal piano regolatore come zona "A" e in tutte quelle in cui risulta un espresso divieto derivante dal piano paesaggistico.

Nel caso di collocazione sui tetti degli edifici, ove compatibile, l'impianto non potrà eccedere l'altezza di 3 metri dal piano di copertura dell'edificio.

Il soggetto gestore dell'impianto, sia al momento della installazione, sia nel corso del suo funzionamento è tenuto a porre in essere ogni accorgimento cautelativo volto alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

E' fatto obbligo al soggetto gestore l'installazione e la manutenzione, nelle modalità tecnicamente più appropriate, di dispositivi atti alla misurazione dell'intensità delle onde elettromagnetiche ai fini del monitoraggio costante delle radiazioni indotte dall'impianto.

Tali strumenti di misura dei campi elettromagnetici a corredo degli impianti, devono trovare collocazione, di concerto con il responsabile - o suo delegato- dell'Ufficio Tecnico comunale, in modo da consentire il controllo e la lettura da parte dei tecnici comunali, su specifiche richieste della popolazione residente.

Il Comune ha facoltà di installare, su richiesta della popolazione residente, propri idonei dispositivi di misurazione delle radiazioni elettromagnetiche ed operare autonome probanti misurazioni.

Il soggetto gestore, una volta installato l'impianto, è tenuto, pena la decadenza dell'autorizzazione comunale, ad effettuare almeno una volta l'anno un controllo completo per verificare il buon funzionamento dell'impianto ed il livello di radiazioni elettromagnetiche indotte, dandone preventiva comunicazione all'ARPA ed all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco.

Nel corso del sopralluogo e delle verifiche, il Comune ha facoltà di invitare cittadini singoli o associati residenti.

L'esito della verifica annuale è oggetto di un dettagliato verbale, a cura dell'Ufficio Tecnico, che deve riportare le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata e la modalità di rilevamento delle radiazioni. Il verbale deve essere sottoscritto, oltre che dal tecnico comunale incaricato, anche dal tecnico dell'ARPA, da un rappresentante del gestore dell'impianto, dal rappresentante del comitato dei cittadini residenti, ove presente.

L'ufficio Tecnico Comunale custodisce nei propri archivi la raccolta dei verbali di cui sopra ed opera l'eventuale raffronto delle diverse rilevazioni.

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a trasmettere copia delle suddette relazioni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Casa della Salute operante sul territorio.

Qualora venisse accertato il superamento della soglia di emissioni elettromagnetiche previste dalla normativa vigente, il Sindaco è tenuto a chiedere alle Autorità competenti, entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'accertamento, in nome e per conto della cittadinanza, la rimozione o, in subordine la disattivazione dell'impianto, a tutela della sicurezza della popolazione residente.

La manutenzione, la riparazione e/o la sostituzione del dispositivo di misurazione a corredo degli impianti è posto a carico del soggetto gestore.

Art. 4 - Procedure autorizzative - Programmi annuali delle installazioni

In aderenza al principio della programmazione, per disciplinare le installazioni di tralicci sul territorio comunale, ciascun gestore di rete per telefonia mobile presenta entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico Comunale per le Attività Produttive un ***Programma Annuale delle Installazioni Fisse*** da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione dei relativi dispositivi di controllo dei livelli di emissione.

Qualora fosse destinatario di istanze di autorizzazione e/o di semplice DIA, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a dare contestuale informazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

I programmi di cui al presente articolo sono valutati da un ***Comitato Tecnico di Valutazione per gli Impianti di Telefonia Mobile (CTV)*** di cui al seguente art.5

Art. 5 Comitato Tecnico di Valutazione (CTV)

Al fine di una compiuta valutazione delle diverse problematiche connesse alla materia, è istituito un ***Comitato Tecnico di Valutazione per gli Impianti di Telefonia Mobile***, di seguito CTV, che prende in carico i profili procedurali, i profili tecnici e le misure volte alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche.

2. Tale comitato è composto:

- 4) da un Dirigente del Comune o da un Tecnico specializzato nel settore di fiducia dell'Amministrazione;
- 5) da un altro dirigente o funzionario che cura i profili procedurali amministrativi;

6) da un tecnico dell'ARPA regionale, preventivamente coinvolta tramite specifico accordo.

La nomina del CTV è preventivamente pubblicizzata; l'attività del Comitato e tutti gli atti da esso prodotti sono pubblici e disponibili ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta.

Ai lavori del CTV possono partecipare nr.2 cittadini rappresentanti di associazioni, comitati, circoli ed espressioni della società civile, qualora ne facessero espressa istanza per iscritto al Sindaco entro 30gg dalla diramazione dell'avviso di costituzione dell'organo di valutazione.

L'attività del CTV non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente e nessun compenso è dovuto ad eventuali tecnici esterni nominati dal Sindaco.

Della propria attività il CTV redige uno o più dettagliati verbali che consegna al Sindaco; quest'ultimo è tenuto a trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale per l'opportuna presa d'atto del civico consesso.

Art. 6 Valutazione dei programmi annuali - tempistica dell'iter procedurale

Il *Programma annuale delle Installazioni* di cui all'art.4 del presente regolamento deve pervenire su supporto cartaceo ed informatico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il mancato rispetto della predetta scadenza comporta la perdita della possibilità di installare impianti nell'anno successivo.

I programmi annuali pervenuti nei termini previsti sono oggetto di valutazione da parte del C.T.V.

Essi devono indicare chiaramente la localizzazione degli impianti ed essere conformi agli obiettivi ed alle finalità del presente regolamento. Qualora il CTV riscontrasse carenze, incongruità con le disposizioni regolamentarie o profili di incompatibilità circa i siti individuati dai soggetti gestori, esso convoca una Conferenza dei Servizi coi soggetti gestori volta alla risoluzione delle criticità rilevate.

Il CTV valuta i Programmi entro i sessanta giorni successivi al 30 settembre. Di tali sessanta giorni, i primi trenta ("*periodo di valutazione*") sono riservati alla verifica della rispondenza dei programmi al presente regolamento ed all'esame delle eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute dopo la pubblicazione dei Programmi da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, di seguito SUAP, all'Albo Pretorio e sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

Le osservazioni e/o opposizioni di cui sopra devono pervenire al SUAP entro 15gg dalla pubblicazione dei programmi annuali.

La presentazione da parte dei soggetti gestori delle domande per il rilascio dei singoli permessi di costruire e/o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) può avvenire solo dopo il predetto termine dei sessanta giorni.

Nel successivi 30gg che seguono il *periodo di valutazione*, ("**periodo di conclusione**"), il CTV può inoltrare ai soggetti gestori eventuale richiesta di integrazione della documentazione prodotta. Per garantire la tempistica del procedimento, tale richiesta deve essere inoltrata nei primi 10gg del periodo di conclusione; i soggetti gestori, entro i successivi 20gg dalla ricezione dell'eventuale richiesta di integrazione, possono produrre la documentazione oggetto di integrazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

In caso di richiesta di integrazione i termini per la conclusione del procedimento si intendono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta.

Una volta redatta la relazione, il CTV la trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale nonché al SUAP. Quest'ultimo provvede, entro 15 giorni dalla ricezione della relazione, all'approvazione definitiva dell'atto ed alla sua pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio e sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

Art. 7 - Interventi soggetti a permesso di costruire, interventi soggetti a denuncia di inizio attività (SCIA) e interventi a regime libero

Tutte le installazioni di torri e tralicci funzionali alle stazioni radio base sono soggette a permesso di costruire.

Sono soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi relativi a:

- nuove installazioni di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, caratterizzati da una potenza immessa al connettore d'antenna uguale o inferiore a 20 Watt di picco;
- sostituzione completa o parziale di impianti portanti stazioni radio base che non comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possano produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio circostante;
- nuove installazioni di stazioni radio base micro cellulari o sostituzione di impianti esistenti con impianti micro cellulari.

Sono a regime libero gli interventi di manutenzione ordinaria e di sostituzione di parti di struttura portante (tralicci, pali, eccetera) e di componenti tecnologiche deteriorate, purché eseguiti senza alterare la forma, la consistenza e con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al successivo art. 15.

Art. 8 - Documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico

Le istanze per l'ottenimento del titolo abilitativo alla costruzione devono contenere:

- una domanda recante i dati anagrafici del soggetto richiedente che costituisce il soggetto giuridico responsabile, l'indicazione dell'opera da realizzare ed il sito interessato;
- una dichiarazione preliminare di accettazione delle disposizioni regolamentarie dell'Ente in materia;
- la documentazione che illustra le caratteristiche tecniche degli impianti, di ogni altra struttura a supporto della trasmissione dei segnali e l'indicazione dei dispositivi di controllo delle emissioni, corredate dai seguenti elaborati:
 - mappa in scala 1: 1000 - 1 :2000 del territorio interessato all'installazione;
 - pianta, sezione e prospetti degli impianti in scala 1: 1 00 o 1:50;
 - dichiarazione del tecnico progettista attestante la non sussistenza, nel raggio di 150 metri dal sito dell'antenna, di insediamenti e strutture sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo, ambulatori medici, asili, uffici pubblici, centri di aggregazione sociale
- pareri degli Uffici e della AUSL competente, il parere radio-protezionistico dell' A. R.P. A che tenga conto degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche che insistono nel territorio comunale.
- pareri preventivi, valutazioni sulla fattibilità e nulla osta ove previsto per legge per il tipo di attività e per l'area d'intervento;
- documentazione fotografica con indicato in planimetria i punti di ripresa fotografici;
- ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per interventi analoghi;
- ulteriore documentazione richiesta dalla commissione di cui ai paragrafi successivi.

Art. 9 - Permessi di costruire o SCIA dei singoli impianti inclusi nella

pianificazione annuale

In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti preveda il rilascio del permesso di costruire o di S.C.I.A., le istanze devono essere presentate al SUAP corredate dalla documentazione necessaria.

E' fatto obbligo ai gestori di comunicare al Comune, entro 20 giorni, l'avvenuta attivazione e/o modifica degli impianti autorizzati per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato regionale e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico relativa all'area di installazione.

L'inosservanza della predetta prescrizione comporta la sanzione a carico del soggetto gestore di € 500/00 (cinquecento euro) per ogni mese di ritardo.

Art. 10 - Impianti Mobili ed impianti stagionali

Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile che non necessita di permesso di costruire e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di 90 giorni;
- c) per garantire il servizio in attesa del rilascio del permesso per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi, motivando la richiesta.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 30 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole dell'ARPA;
- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

Al termine prefissato per la dismissione dell'impianto mobile, che non può essere superiore a 90 giorni, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti.

Il ripristino e la rimozione devono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non legittimate e, come tali, soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli impianti installati e rimossi secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. Il permesso di costruire inizialmente rilasciato deve riportare le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

Art. 11 - Posa di tralicci e torri

I tralicci di supporto delle antenne devono avere un'altezza tale da garantire che l'interno dell'area di maggiore potenza elettromagnetica e di campo elettrico sia circoscritto e non interferisca con gli edifici sottostanti e fronteggianti.

E' obbligatorio rispettare la normativa di sicurezza del volo degli aeromobili.

E' privilegiato l'uso di torri-faro per i siti che si ritiene utile illuminare (aree verdi, parcheggi, rotatorie, eccetera) . E' altresì privilegiata l'installazione di torri-faro polivalenti multifunzionali destinati ad accogliere diversi servizi per la collettività (messaggistica, informazioni turistiche, apparecchi di controllo, eccetera).

Art.12 - Caratteristiche e collocazione degli impianti

L'installazione di nuovi impianti potrà essere effettuata:

1) Per gli impianti di nuova generazione (U.M.T.S.), con potenza non superiore a 20 W, in aree e/o su fabbricati, anche all'interno del tessuto urbano, esclusivamente di proprietà comunale dati in concessione a titolo oneroso al gestore e collocati a non meno di mt. 600 dalle aree sensibili esistenti (in base alla destinazione dell'immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, centri socio sanitari assistenziali, case di cure e case di riposo, in conformità a quanto consentito dai parametri indicati nelle normative vigenti.

2) Per tutti gli altri impianti, diversi da quelli di cui al punto precedente, in aree e/o su fabbricati o strutture di proprietà comunale o di enti pubblici diversi oltre le aree individuate in via preliminare dal P .R.G.

Il titolare dell'impianto dovrà ottenere preventiva concessione amministrativa e sottoscrivere atto unilaterale registrato con cui si impegna:

all'accettazione delle disposizioni regolamentarie dell'Ente;

Alla manutenzione e conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze;

alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi in caso di cessazione dell'esercizio dell'impianto;

Alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi qualora l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, decida di recedere dalla concessione in uso dell'immobile dandone comunicazione tre mesi prima al titolare.

A garanzia dei superiori impegni il titolare dell'impianto dovrà costituire una polizza fideiussoria a favore del Comune di importo pari al costo delle opere per il ripristino dei luoghi.

Nelle aree tutelate dalle norme sul paesaggio in cui preesistano altri impianti tecnologici regolarmente autorizzati, saranno consentiti interventi di manutenzione e/o di adeguamento alle nuove tecnologie, previa acquisizione del parere della BB.CC.A. (Beni Culturali ed Ambientali) o dell'ente competente al rilascio del relativo nulla osta, sempre che risultino strettamente necessari alla funzionalità degli impianti stessi.

Art. 13 - Catasto

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPA, realizza ed aggiorna il catasto delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici.

Art. 14 - Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

Il Settore Tecnico dell'Ente, d'intesa con l'ARPA realizza entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento la mappatura del fondo elettromagnetico comunale che provvede ad aggiornare annualmente, ove necessario

Entro il 30 settembre di ogni anno il Comune richiede ai titolari di stazioni UMTS ricadenti sul territorio comunale gli esiti del monitoraggio delle radiazioni emesse dalle stazioni di cui all'art. 3 comma 6 del presente regolamento.

Art.15 - Vigilanza e controllo

Il Comune effettua annualmente attività di vigilanza e di controllo sugli impianti di telefonia cellulare avvalendosi dell'ARPA per verificare il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Il monitoraggio deve assumere carattere di continuità ed i dati devono essere disponibili in tempo reale sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

Le verifiche strumentali inerenti l'attività di vigilanza e controllo successive alle installazioni effettuate dall'ARPA di concerto con l'Amministrazione Comunale con particolare riferimento ai siti più sensibili, sono disciplinate da specifica convenzione da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'esito dettagliato delle verifiche effettuate autonomamente dal Comune di cui all'art.3 comma 9 del presente Regolamento nonché l'esito delle verifiche effettuate con l'ausilio dell'ARPA, è trasmesso a cura del Settore Tecnico al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Casa della Salute operante nel territorio.

Art.16 - Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, coerentemente ai principi sanciti nello suo Statuto e nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Il Comune organizza, in collaborazione con l'ARPA, con l'ASP, la Scuola e la Casa della Salute operante sul territorio campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a sviluppare nella cittadinanza la consapevolezza sui pericoli dell'inquinamento elettromagnetico a 360°, con particolare riferimento alle giovani generazioni; cura la divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

Art. 17 - Responsabilità civile e penale dei soggetti gestori

I gestori sono tenuti a consegnare al Comune copia di polizza assicurativa R.C. contro danni a cose e persone e per le spese da sostenere nel caso di rimozione degli impianti, con un massimale di almeno €2.500.000. La presentazione di tali polizze è condizione inderogabile per il rilascio dei prescritti titoli abilitativi edilizi.

Nell'eventualità in cui si accerti che l'installazione degli impianti o la loro gestione non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, si provvede in via precauzionale alla disattivazione immediata degli stessi, con spese a carico dei gestori.

Qualora venga accertato lo sfioramento non episodico dei limiti di emissioni delle onde elettromagnetiche di un impianto per periodi pari o superiori a 6 mesi, l'A.C. si costituisce parte civile nel processo di accertamento delle responsabilità penali a carico del soggetto gestore per i danni causati alla salute della popolazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa statale e regionale in materia.

Art.18 - Sicurezza dei siti

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Deve essere installata, a cura dei soggetti gestori, idonea segnaletica dei divieti, dei pericoli e una targhetta relativa ai dati dell'impianto.

Art.19 - Aggiornamento tecnologico

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il soggetto gestore sono tenute a curare l'aggiornamento tecnologico degli impianti alla luce delle progressive acquisizioni scientifiche e delle conoscenze disponibili.

L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla

tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.

Il Gestore consegna annualmente una relazione al Settore Tecnico sulle iniziative di cui ai due commi precedenti

Art. 20 - Norme transitorie e finali

L'Amministrazione Comunale provvede a trasmettere, entro 30 giorni dalla sua approvazione, copia del presente Regolamento a tutte le Aziende del settore ed ai soggetti gestori potenziali titolari di impianti sul territorio comunale nonché ai titolari di impianti pregressi al fine di uniformare l'attività delle imprese interessate alle disposizioni in esso contenute secondo il principio della concertazione e cooperazione responsabile.

Ogni variazione e riconfigurazione inerente gli impianti già insistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento deve essere comunicata dal soggetto gestore allo Sportello Unico delle Attività Produttive, corredate della necessaria documentazione. Il Responsabile del SUAP è tenuto a darne informazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Entro 60 gg dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale dispone la verifica, attraverso l'ARPA e d'intesa con la ASP competente per territorio, del livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti esistenti nel territorio comunale.

L'esito delle verifiche viene trasmesso ai soggetti gestori. Qualora venisse accertato il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, il Comune diffida il gestore al risanamento dell'impianto entro 60gg dalla data delle verifiche.

Il presente regolamento si uniforma automaticamente alle modifiche della normativa regionale e nazionale in materia edilizia e precisamente alla legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto: Dott. Roberto MARINO F.: Avv. Francesco CIACCIO Fto: Dott.ssa Antonina FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il giorno 05/01/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 09/01/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

<p><i>Il sottoscritto Segretario Comunale,</i> ATTESTA <i>Che la presente deliberazione,</i> ▪ <i>è divenuta esecutiva il _____</i> <i>10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12</i> <i>L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta</i> <i>di sottoposizione a controllo.</i> <i>Li _____</i> IL SEGRETARIO COMUNALE <i>f.to: (dott.ssa Antonina Ferraro)</i></p>	
---	--

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi del c.5 dell'art. 6 del vigente Statuto Comunale, è stata ripubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, dal giorno _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE

f.to: G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE